

**BOZZA DI REGOLAMENTO ESITATA DALLA COMMISSIONE REGOLAMENTO
IN ROSSO SONO RIPORTATE LE INDICAZIONI DEL FORMAT DI REGOLAMENTO
FORNITO DALL'ATENEO
IN BLU LE PARTI COPIATE DALLA SUA-CDS**

**SCUOLA delle Scienze di Base e Applicate
DIPARTIMENTO di Fisica e Chimica
Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione
e Restauro dei Beni Culturali**

(ai sensi del D.M.270/04)

**Giusta delibera del Consiglio di Corso di Laurea magistrale a ciclo unico del
12 Ottobre 2015**

**Classe di appartenenza LMR/02
Sede didattica PALERMO**

ARTICOLO 1

Finalità del Regolamento (facoltativo)

Il presente Regolamento, che disciplina le attività didattiche e gli aspetti organizzativi del corso di studio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento didattico di Ateneo (D.R. n. 3972/2014 dell'11.11.2014) nel rispetto della libertà di insegnamento nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, è stato deliberato dal Consiglio di Corso di Studio in data 12 Ottobre 2015 .

La struttura didattica competente è la **SCUOLA delle Scienze di Base e Applicate**

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per **Scuola**, la Scuola delle Scienze di Base e Applicate dell'Università degli Studi di Palermo;
- b) per **Regolamento Generale sull'Autonomia**, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. 23 ottobre 2004, n. 270;
- c) per **Regolamento didattico di Ateneo**, il Regolamento emanato dall'Università, ai sensi del DM del 23 ottobre 2004, n. 270, con D.R. n. 3972/2014 dell'11.11.2014;
- d) per **Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico**, il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali indicato nel seguito anche come **CdS**;
- e) per **Percorso Formativo Professionalizzante** (nel seguito **PFP**), uno dei sei percorsi formativi specificati negli allegati B e C al DM MiBAC 26 maggio 2009 n. 87 e nell'allegato al DM MIUR 2 marzo 2011;
- f) per **titolo di studio**, la Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (abilitante ai sensi del D. Lgs. 42/2004);
- g) per **Settori Scientifico-Disciplinari (SSD)**, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 4 ottobre 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
- h) per **ambito disciplinare**, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai DDMM 16/03/2007;
- i) per **credito formativo universitario (CFU)**, il numero intero che misura il volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti Didattici del Corso di Studio;

- j) per **"Laboratorio di Restauro"** di ciascun PFP si intende l'attività tecnico-pratica di conservazione e restauro;
- k) per **Restauratore** la figura del formatore, selezionato ai sensi del DM 26/5/2009 n. 87, responsabile del modulo di "Laboratorio di Restauro";
- l) per **Lezioni Applicate** si intendono attività formative, svolte nell'ambito dei "Laboratori di Restauro", consistenti in lezioni frontali integrative delle attività tecniche di laboratorio.

ARTICOLO 3

Articolazione ed Obiettivi Formativi Specifici del Corso di Studio

Il CdS a ciclo unico LMR/02 in "Conservazione e Restauro dei Beni Culturali" (abilitante ai sensi del D.Lgsn.42/2004) alla professione di restauratore è stato attivato nell'AA 2011-2012 in convenzione con l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Identità Siciliana.

Le competenze del CdS spaziano da quelle storiche, storico-artistiche e scientifiche a quelle relative alle metodologie, scienze e tecnologie per la conservazione e il restauro.

Il CdS è organizzato in quattro PFP:

PFP1: Materiali lapidei e derivati, superfici decorate dell'architettura;

PFP2: Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; Manufatti scolpiti in legno; Arredi e strutture lignee; Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti;

PFP3: Materiali e manufatti tessili e in pelle

PFP5: Materiale librario e archivistico. Manufatti cartacei e pergamenei. Materiale fotografico, cinematografico e digitale.

Sono svolti Laboratori di Restauro per 100 CFU, di cui almeno l'80% su manufatti sottoposti a vincolo.

Il CdS forma restauratori di beni culturali abilitati, di cui all' art. 29, commi 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni. Il D.M. 26 maggio 2009, n. 86, Art.1, comma 1 recita *<il restauratore di beni culturali è il professionista che definisce lo stato di conservazione e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale>*.

A tal fine, il piano di studi prevede insegnamenti volti a fornire al restauratore le conoscenze e le competenze atte ad una moderna metodologia di restauro, condotto secondo un approccio multidisciplinare in cui la figura del restauratore assume un ruolo centrale di confluenza delle competenze specialistiche; conseguentemente, si richiede al restauratore una buona competenza sia in ambito scientifico sia umanistico.

Gli obiettivi specifici di ciascun insegnamento sono riportati nell'Allegato 1.

ARTICOLO 4

Accesso al Corso di Studio

Il titolo di studi richiesto per l'accesso al **CdS** è il diploma di scuola secondaria. L'accesso al CdS è a numero programmato su base locale in virtù del parere di conformità della Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all'accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull'insegnamento del restauro. Come riportato negli obiettivi formativi della classe e nell'allegato A del DI n. 87 del 26/5/2009, le prove d'accesso al corso di Corso laurea si articolano in:

1. test inteso a valutare la sensibilità cromatica del candidato.
2. prova intesa a valutare l'abilità del candidato nella rappresentazione grafica di un manufatto di interesse storico-artistico.
3. prova orale o scritta di cultura generale (chimica, fisica, biologia, storia, storia dell'arte) e la conoscenza della lingua inglese.

Il riconoscimento di crediti formativi viene valutato dal Consiglio di Corso di Studio che si avvarrà dove necessario della competenza dei docenti dell'Ateneo dei SSD coinvolti.

ARTICOLO 5

Calendario delle Attività Didattiche

L'anno accademico inizia il primo di ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Le indicazioni specifiche sull'attività didattica del Corso saranno indicate nel calendario didattico che viene approvato ogni anno dal Consiglio della Scuola prima dell'inizio di ogni anno accademico e pubblicato sul sito della Scuola e su quello del CdS.

ARTICOLO 6

Tipologie delle Attività didattiche adottate

L'attività didattica viene svolta principalmente secondo le seguenti forme: lezioni, esercitazioni (in aula, di laboratorio e di campo). Le attività inerenti i laboratori di Restauro sono svolte presso i laboratori dell'Ateneo e dell'Amministrazione Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana nonché presso Musei, Gallerie, Chiese, ecc.

Altre forme di attività didattica sono: ricevimento studenti, assistenza per tutorato e orientamento, visite tecniche, verifiche in itinere e finali, tesi, partecipazione a Conferenze, partecipazione alla mobilità studentesca internazionale (Progetto Erasmus, ecc.).

ARTICOLO 7

Altre attività formative

Così come stabilito dall'Ordinamento Didattico del CdS, il conseguimento dei CFU della disciplina "Inglese" si ottiene in seguito al superamento del test di ammissione come stabilito dal Consiglio di Corso di Studio.

I laboratori di restauro (20 CFU per ogni anno di corso) prevedono un obbligo di frequenza non inferiore all'85%.

La metodologia di valutazione dei Laboratori di Restauro è riportata nell'Allegato 2

ARTICOLO 8

Attività a scelta dello studente

Lo studente, a partire dal IV anno, può fare richiesta di inserimento nel piano di studi di insegnamenti scelti fra quelli contenuti nel Manifesto degli Studi dei Corsi di Studio dell'Ateneo di Palermo, diversi da quello di appartenenza, o di altri Atenei italiani e stranieri. Inoltre, può scegliere insegnamenti proposti dal CdS pertinenti con i PFP attivati.

La richiesta di inserimento degli insegnamenti "a scelta dello studente" deve avvenire entro il 31 ottobre di ciascun anno per le materie del primo semestre e entro il 28 febbraio per le materie del secondo semestre. L'approvazione della richiesta da parte del Consiglio di Corso di Studio competente, o con un provvedimento del Coordinatore di Corso di Studio da portare a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio, deve avvenire entro e non oltre i trenta giorni successivi alla richiesta stessa.

Gli studenti iscritti al CdS possono inserire tra le "materie a scelta dello studente" gli insegnamenti contenuti nei Manifesti di Corsi di Laurea (L), di Laurea Magistrale (LM) e di Laurea Magistrale a ciclo unico (LMCU) della Scuola di appartenenza o di altre Scuole dell'Ateneo, con esclusiva e preventiva autorizzazione del solo Consiglio di Corso di Studio di appartenenza se l'insegnamento scelto è inserito nel Manifesto degli Studi di un Corso di Studio ad accesso libero.

Nel caso di insegnamenti scelti nell'ambito di Corsi di Studio con programmazione degli accessi dovrà sempre pronunciarsi anche il Consiglio di Corso di Studio di riferimento dell'insegnamento scelto tenendo conto che, per ciascun anno accademico, il numero massimo di autorizzazioni concedibili è pari al 50% dei posti programmati nell'anno (Delibera del S.A. del 26.10.2010).

Nel caso in cui la scelta dello studente dovesse avvenire nell'ambito di un progetto di cooperazione europea (*Socrates/Erasmus, Tempus, Comenius*, Università Italo-Francese, ecc.) dovranno essere applicate le norme e le procedure previste per lo specifico progetto di scambio universitario prescelto.

L'inserimento di attività a scelta nell'ambito di progetti di cooperazione e il riconoscimento dei relativi CFU viene sottoposto al competente Consiglio di Corso di Studio che delibera sulla richiesta dello studente.

ARTICOLO 9

Riconoscimento di conoscenze ed abilità professionali certificate

I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio possono prevedere il riconoscimento come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati dai competenti Consigli di Corso di Studio, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, per una sola volta e, fino ad un massimo di 12 CFU.

Il limite massimo di 12 CFU deve essere applicato, a ciascuno studente, facendo riferimento al suo percorso formativo di Laurea Magistrale a ciclo unico (Art.1, comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo).

ARTICOLO 10

Propedeuticità

Le propedeuticità previste sono quelle riportate nell'Allegato 3.

ARTICOLO 11

Coerenza tra i CFU e gli obiettivi formativi specifici

Ogni docente è tenuto a svolgere le attività dell'insegnamento che gli è stato affidato il cui programma deve essere coerente con gli obiettivi formativi specifici dell'insegnamento riportati nell'Allegato 1 del presente Regolamento.

ARTICOLO 12

Modalità di Verifica del Profitto e Sessioni d'Esame

1. Le prove di verifica del profitto, che determinano per gli studenti il superamento dell'insegnamento e l'acquisizione dei crediti assegnati, avvengono secondo le seguenti modalità:

a) per gli insegnamenti curriculari di cui al manifesto degli studi la prova consiste in esami (orali o scritti), la cui votazione viene espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) appositamente studiate dal CCS, allo scopo di valutare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun insegnamento;

b) per le attività formative inerenti i "Laboratori di Restauro", le modalità sono descritte nell'Allegato 2 del presente regolamento.

Gli appelli d'esame devono avere inizio alla data fissata. In nessun caso la data d'inizio di un appello potrà essere anticipata. Per ben motivate ragioni, il Presidente della Commissione può, comunque, nel rispetto del calendario didattico d'Ateneo, posticipare l'inizio dell'appello e prevederne un'eventuale articolazione, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

ARTICOLO 13

Docenti del Corso di Studio

Nell'Allegato 4 sono riportati i nominativi dei docenti del CdS ed evidenziati i docenti di riferimento previsti nella Scheda SUA-CdS.

ARTICOLO 14

Attività di Ricerca

Nell'Allegato 5 sono descritte sinteticamente le attività di ricerca svolte dai docenti a supporto delle attività formative previste dal Corso di Studio.

ARTICOLO 15

Modalità Organizzative delle Attività Formative per gli Studenti Impegnati a Tempo Parziale

Considerata la specificità del CdS, non è previsto l'impegno a tempo parziale degli studenti.

ARTICOLO 16

Prova Finale

La prova finale si struttura in due parti:

- una prima prova abilitante di carattere applicativo, consistente in un intervento pratico-laboratoriale di restauro di un manufatto appartenente al patrimonio culturale tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/04 e successive modificazioni e integrazioni;
- una seconda prova (10 CFU) di carattere teorico metodologico.

La prima prova è propedeutica alla seconda. Il candidato, qualora non superi la prima prova, potrà ripetere l'esame nella sessione successiva.

Specifiche informazioni sugli elaborati sono riportate nel regolamento dell'esame finale di cui si è dotato il CdS emanato con D.R. n. 1201/2014 del 03.04.2014 e successiva integrazione (D.R. n. 2683/2014 del 11.07.2014).

ARTICOLO 17

Conseguimento della Laurea Magistrale a Ciclo Unico

La Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali si consegue con l'acquisizione di almeno 300 CFU indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

Il voto finale di Laurea Magistrale è espresso in centodecimi, con un massimo di 110/110 e l'eventuale lode. Esso viene calcolato sulla base della media delle votazioni riportate negli esami previsti dal CdS e della valutazione della prova finale, tenuto conto di quanto previsto dall'apposito Regolamento per la prova finale del CdS, emanato con D.R. n. 1201/2014 del 03.04.2014 e successiva integrazione (D.R. n. 2683/2014 del 11.07.2014).

ARTICOLO 18

Titolo di Studio

Al termine del ciclo di studi e con il superamento della prova finale si consegue il titolo di Dottore Magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (abilitante ai sensi del D. Lgs. 42/2004).

ARTICOLO 19

Supplemento al Diploma – Diploma Supplement

L'Ateneo rilascia gratuitamente, a richiesta dell'interessato, come supplemento dell'attestazione del titolo di studio conseguito, un certificato in lingua italiana e inglese che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al PFP specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo (art. 31, comma 2 del regolamento didattico di Ateneo).

ARTICOLO 20

Commissione Paritetica Docenti-Studenti

Il CdS contribuisce ai lavori della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola delle Scienze di Base e Applicate.

Il CdS partecipa alla composizione della Commissione paritetica docenti-studenti della Scuola con un componente Docente (Professore o Ricercatore, escluso il Coordinatore del CdS) e con un componente Studente. Le modalità di scelta dei componenti sono stabilite da specifico regolamento.

La Commissione verifica che vengano rispettate le attività didattiche previste dall'ordinamento didattico, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal calendario didattico.

In particolare, in relazione alle attività di corso di studio, la Commissione Paritetica esercita le seguenti funzioni:

Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati).

Analisi e proposte sulla qualificazione dei docenti, sui metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità nonché sui materiali e gli ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.

Analisi e proposte sulla completezza e sull'efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento.

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

Analisi e proposte sull'effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS.

ARTICOLO 21

Commissione gestione di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio

In seno al Corso di Studio è istituita la Commissione gestione di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio.

La Commissione, nominata dal Consiglio di Corso di Studio, è composta dal Coordinatore del Corso di Studio, che svolgerà le funzioni di Coordinatore della Commissione, due docenti del CdS, una unità di personale tecnico-amministrativo ed uno studente.

Il Consiglio di Corso di Studio, sulla base delle candidature presentate dai Docenti che afferiscono al Corso di Studio, voterà i due componenti docenti.

L'unità di personale Tecnico-Amministrativo è scelta dal Consiglio di Corso di Studio, su proposta del Coordinatore, fra coloro che prestano il loro servizio a favore del CdS.

Lo studente è scelto fra i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio e non può coincidere con lo studente componente di una Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

La Commissione ha il compito di elaborare il Rapporto Annuale di Riesame (RAR) del CdS, consistente nella verifica e valutazione degli interventi mirati al miglioramento della gestione del CdS, e nella verifica e analisi approfondita degli obiettivi e dell'impianto generale del Corso di Studio.

ARTICOLO 22

Valutazione dell'Attività Didattica

La verifica dell'opinione degli studenti sulla didattica avviene secondo le modalità previste in Ateneo con la raccolta delle opinioni tramite il portale studenti per tutti gli insegnamenti dotati di SSD.

Per i laboratori di restauro, per i quali non è prevista la specifica opzione di valutazione della didattica, il CdS ha predisposto un modello cartaceo che, ricalcando quello delle schede di valutazione della didattica degli insegnamenti con SSD, permette di raccogliere l'opinione degli studenti. Il questionario viene somministrato dai componenti la commissione paritetica del CdS al di fuori dell'orario di svolgimento del Laboratorio di restauro.

Le valutazioni dell'opinione dei docenti sulla didattica e le modalità di diffusione sono riportate nell'Allegato 6.

ARTICOLO 23

Tutorato

I tutor del CdS sono riportati nell'Allegato 7.

ARTICOLO 24

Aggiornamento e modifica del regolamento

Il Consiglio di Corso di Studio assicura la periodica revisione del presente Regolamento, entro 30 giorni dall'inizio di ogni anno accademico, per le parti relative agli allegati.

Il Regolamento, approvato dal Consiglio di Corso di Studio, entra immediatamente in vigore, e può essere modificato su proposta di almeno un quinto dei componenti il Consiglio di Corso di Studio.

Il regolamento approvato, e le successive modifiche e integrazioni, sarà pubblicato sul sito web della Scuola delle Scienze di Base e Applicate e su quello del Corso di Studio e dovrà essere trasmesso all'Area Formazione Cultura Servizi agli Studenti-Settore Ordinamenti Didattici e Programmazione entro 30 giorni dalla delibera di approvazione e/o eventuale modifica.

ARTICOLO 26

Riferimenti

I riferimenti del CdS sono riportati nell'Allegato 8